

COMITATO PROMOTORE DELLA COSTITUENDA

BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE  
SICILIANE S.C.P.A.

---

PROSPETTO INFORMATIVO

APPENDICE 4

BOZZA DELL'ATTO COSTITUITIVO E  
DELLO STATUTO DELLA COSTITUENDA  
BANCA

*Pagina volutamente lasciata in bianco*

**BOZZA DI ATTO COSTITUTIVO**  
[redatto dal Comitato Promotore]

Repertorio n.

Raccolta n.

COSTITUZIONE DELLA “BANCA POPOLARE DELLE  
PROVINCE SICILIANE – Società cooperativa per azioni”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_,

[00/00/2011]

in \_\_\_\_\_, nel mio studio in \_\_\_\_\_,

n. \_\_\_\_\_, innanzi a me dottor \_\_\_\_\_,

notaio in \_\_\_\_\_, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di

\_\_\_\_\_, senza l'assistenza dei testimoni per espressa

rinunzia fatta dai componenti, con il mio consenso, sono presenti:

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il seguente atto al quale

**premettono:**

- che i Signori  
hanno costituito in data 3 giugno 2010 il Comitato Promotore per la costituzione della Banca Popolare delle Province Siciliane – Società cooperativa per azioni;
- che i sopra menzionati signori si sono fatti promotori della costituzione, mediante pubblica sottoscrizione, della Banca Popolare delle Province Siciliane Società cooperativa per azioni e che a tal fine hanno elaborato il programma di attività, delegando il Presidente del Comitato a depositare tale documenti presso di me Notaio, come da verbale in data 15 dicembre 2010, n. 62482 di repertorio e n. 23068 di raccolta;
- che il Comitato Promotore, avendo ottenuto il rilascio del nulla osta della Consob in data 00/00/0000 n. \_\_\_\_\_ di protocollo, procedimento

numero \_\_\_\_\_, ha condotto la pubblica sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2333 e segg. cod. civ., per la costituzione della Banca Popolare delle Province Siciliane Società cooperativa per azioni;

- che il capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_ è stato interamente sottoscritto da n. \_\_\_\_\_ azionisti che, nei termini di legge, hanno effettuato i versamenti delle corrispondenti quote sottoscritte, come risulta dall'estratto conto analitico del conto n. IBAN IT 74 Z 05772 04613 000000002541 presso la Filiale di Palermo, Via Enrico Albanese n° 94 della Banca Popolare Sant'Angelo che, in copia autentica, al presente si allega sotto lettera A;
- che il Consiglio Direttivo del Comitato Promotore ha convocato in data odierna l'Assemblea dei sottoscrittori che, deliberando a termine e per gli effetti dell'art. 2335 cod. civ., ha accertato l'esistenza delle condizioni di legge per la costituzione della Società ed approvato il testo di Statuto sociale, ha deliberato sul contenuto dell'Atto costitutivo ed ha provveduto, infine, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei probiviri;
- che occorre procedere alla stipula dell'Atto costitutivo della Società, a termini dell'art. 2336 c. c.;

**tutto ciò premesso e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto**, i comparenti, in proprio ed in nome ed interesse dei rappresentati, nonché in rappresentanza dei sottoscrittori assenti

#### C O N V E N G O N O

**Art. 1.** E' costituita una banca nella forma di Società cooperativa per azioni, denominata "BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE SICILIANE", in sigla "BPPS" con sede in Palermo e durata fissata al 31 dicembre 2050.

**Art. 2.** Il capitale iniziale, di euro \_\_\_\_\_, costituito da n. \_\_\_\_\_ azioni del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna è stato interamente sottoscritto e versato, come risulta dall'estratto conto analitico sopra menzionato e come si evince dagli atti di sottoscrizione allegati sub. B1/\_\_\_\_\_. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pertanto, è autorizzato a provvedere alla sua riscossione.

**Art. 3.** Oggetto della Società è l'esercizio dell'attività bancaria mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e la fornitura dei servizi bancari e finanziari nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero, così come meglio precisato all'articolo 3 dello Statuto.

**Art. 4.** Le norme che disciplinano e regolano il funzionamento della banca sono contenute nel presente atto e nell'allegato Statuto, predisposto dal Comitato Promotore ed approvato nell'odierna seduta dall'Assemblea dei sottoscrittori, si allega come parte integrante sotto lettera C, omessane lettura per dispensa avutane.

**Art. 5.** Per il primo quadriennio la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione di n. 12 membri e sono confermati i soci che sono stati eletti nella citata Assemblea sicché esso è composto dai Signori:

- Presidente:
- Vice Presidente:
- Consigliere:
- Consigliere:
- Consigliere:
- Consigliere:
- Consigliere:
- Consigliere:
- Consigliere:
- Consigliere:
- Consigliere:
- Consigliere:
- Consigliere:

**Art. 6.** Anche l'organo di controllo, costituito per il primo triennio dalla citata Assemblea, è interamente riconfermato ed il Collegio Sindacale è, quindi, composto da:

- 1- Presidente:
- 2- Sindaco effettivo:
- 3- Sindaco effettivo:
- 4-Sindaco supplente:
- 5-Sindaco supplente:

**Art. 7.** Il Collegio dei Proviviri, sempre costituito dalla citata Assemblea, è qui riconfermato nelle persone dei soci Signori:

- Presidente:
- Componente effettivo:
- Componente effettivo:
- Componente supplente:
- Componente supplente:

**Art. 8.** Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre

**Art. 9.** Il Presidente è espressamente autorizzato ad apportare al testo di quest'atto e dello Statuto le modifiche, variazioni ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità ed, in particolare, sono a lui conferiti tutti i poteri e facoltà per la presentazione ed eventuale trattazione della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia, prevista dall'art.14 del d.lgs. 1.9.1993 n. 385 e, solo dopo avere ottenuto tale autorizzazione, a dare corso al procedimento per l'iscrizione della Società nel registro delle imprese.

**Art. 10.** Sono Soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione del Comitato Promotore e, quindi, alla costituzione della Banca. Sono, invece, Soci Ordinari tutti i sottoscrittori anche se, pur avendo formalizzato la sottoscrizione ed effettuato il relativo versamento, non hanno partecipato all'Assemblea generale, né hanno conferito apposita delega ad altri, fatte salve la richiesta di prelievo e la quietanza di riscossione. Infine sono Soci Dipendenti tutti coloro che prestano od abbiano prestato la propria opera nella Banca, purché siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato e superato positivamente il periodo di prova ovvero abbiano cessato il rapporto di lavoro con maturazione dello stato di quiescenza.

**Art. 11.** Le spese relative alla costituzione della Società e, comunque, da questa discendenti che sono state preventivate in complessive Euro 130.000 (centotrentamila) sono interamente a carico della medesima.

E richiesto io Notaio.....

**BOZZA DELLO**  
**S T A T U T O**  
della  
**«BANCA POPOLARE delle PROVINCE SICILIANE**  
**- Società Cooperativa per Azioni»**

**TITOLO PRIMO**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORMATIVA - SCOPO -  
DURATA - SEDE**

**Articolo 1 - Costituzione e denominazione**

- 1.1. È costituita, la «**BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE SICILIANE - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI**».
- 1.2. In forma abbreviata la Società viene indicata con la sigla «BPPS - S.C.p.A.».
- 1.3. Il logotipo nominativo della Banca è costituito dalla sequenza delle quattro lettere «BPPS».

**Articolo 2 - Normativa**

- 2.1. La Società è retta dalle disposizioni di legge portate dal T.U. 1.9.1993 n. 385 (così come successivamente modificato ed integrato), nonché dalle disposizioni primarie e secondarie in materia di esercizio del credito e dalle norme di questo Statuto.

**Articolo 3 - Oggetto sociale**

- 3.1. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria e quindi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia nei confronti dei Soci sia di non Soci, ispirandosi ai principi normativi della cooperazione e della mutualità e ai criteri tradizionali del credito popolare, anche al fine di favorire e sviluppare le attività produttive agricole, industriali, commerciali, turistiche, artigiane e di servizi, con primario riguardo alle piccole e medie imprese ed alle cooperative e con particolare riferimento al territorio siciliano ove è presente tramite la propria rete distributiva.
- 3.2. La Società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni e svolgere ogni servizio bancario e finanziario consentito, nonché qualunque altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

**Articolo 4 - Durata**

- 4.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga.

**Articolo 5 - Sede**

- 5.1. La Società ha la sua sede legale e la sede centrale amministrativa in Palermo.

**5.2.** Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione degli Organi competenti, ha facoltà di istituire e sopprimere filiali nel territorio della Regione Sicilia ed uffici di rappresentanza sia nel resto d'Italia che negli Stati della Unione Europea.

**5.3.** Sempre, con le necessarie autorizzazioni, l'Assemblea può deliberare l'apertura di uffici di rappresentanza all'estero.

## **TITOLO SECONDO**

### **PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI – SOCI**

#### **Articolo 6 - Patrimonio Sociale**

**6.1.** Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva statutaria;
- d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti, nonché da ogni altra riserva prevista a norma di legge e dei principi contabili comunitari;
- e) dalla riserva da sovrapprezzo delle azioni.

#### **Articolo 7 - Capitale sociale**

**7.1.** Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di €10,00 (euro dieci/00) ciascuna.

**7.2.** Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, ai sensi degli art. 2443 e 2420ter del Codice Civile, di deliberare l'aumento del capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di obbligazioni convertibili, anche subordinate, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute. Tale facoltà potrà essere esercitata per un periodo limite di tre mesi ed il prezzo di emissione delle azioni, comprese quelle derivanti dalla conversione delle obbligazioni, non potrà essere inferiore al valore nominale maggiorato di un importo almeno pari al 60% dell'ultimo sovrapprezzo. Il Consiglio di Amministrazione preciserà nelle delibere assunte ai sensi del presente articolo che, qualora non tutto l'aumento deliberato venga sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, analogamente opererà nel caso in cui non tutte le obbligazioni convertibili siano sottoscritte.

**7.3.** Ove si dovesse procedere all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il capitale varierà anche, nella misura in cui verrà esercitato il diritto di conversione spettante ai soci portatori delle obbligazioni.

#### **Articolo 8 - Prezzo delle Azioni**

**8.1.** Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, il sovrapprezzo e cioè l'importo che deve essere versato all'atto della sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione emessa nel corso dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio oggetto di approvazione.



**8.2.** Allo stesso importo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale, previsti da questo Statuto, che abbiano luogo nel periodo successivo all'adozione della delibera di cui al punto precedente del presente articolo. Il rimborso delle azioni ha luogo, in deroga all'art. 2535 c.c., al valore aumentato del sovrapprezzo nominale.

**8.3.** Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni riferite a ciascun Socio o a chi venga ammesso quale Socio.

**8.4.** Il consiglio di Amministrazione può, inoltre, con delibera motivata, sospendere per un determinato periodo di tempo l'emissione di nuove azioni.

### **Articolo 9 - I Soci**

**9.1.** I soci si distinguono in :

- a. *soci promotori* che sono quelli che hanno partecipato alla costituzione del Comitato Promotore e, quindi, alla costituzione della Banca.
- b. *soci ordinari*, che sono quelli che hanno effettuato la sottoscrizione ed il relativo versamento e sono stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione;
- c. *soci dipendenti* che sono tutti coloro che hanno contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Banca e che sono stati successivamente collocati in pensione. All'atto di assunzione definitiva il Consiglio provvede all'assegnazione a ciascun dipendente di un pacchetto di n. 10 azioni, utilizzando le disponibilità precostituite in apposito fondo.

**9.2.** Possono essere ammesse le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 13 e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;

**9.3.** Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le Società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività fiduciaria e non abbiano natura dichiaratamente politica e/o sindacale.

**9.4.** I rappresentanti legali degli Enti e Società ed i delegati nominati dai Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai soggetti dai medesimi rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

**9.5.** Qualora il numero complessivo dei Soci fosse inferiore a cinquecento, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno. In caso contrario la Banca è posta in liquidazione.

### **Articolo 10 - Formalità per l'ammissione a Socio e trasferimento delle azioni**

**10.1.** Chi intende diventare Socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione una domanda scritta, contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate o altrimenti acquisite, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per Statuto, oppure richiesta dalla Società in via generale, quale, per le persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale e per le società commerciali la cer-

tificazione antimafia. La domanda deve inoltre contenere l'accettazione di tutti gli oneri e gli obblighi stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali. Non possono divenire soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la cui certificazione antimafia abbia dato esito "positivo".

**10.2.** I trasferimenti di azioni, sino a quando non intervenga il provvedimento di cui al successivo art. 11 (ammissione a socio), danno titolo al cessionario per l'esercizio dei soli diritti a contenuto patrimoniale.

**10.3.** La cessione dell'intera partecipazione, comunque rilevata da parte della società, produce la perdita della qualità di Socio. La società dopo la tempestiva comunicazione all'interessato, provvede alla relativa scrittura di cancellazione dal Libro Soci.

**10.4.** La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data di quest'ultimo decorrono i termini per la registrazione nel Libro dei Soci secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.

### **Articolo 11 - Gradimento all'ammissione a Socio**

**11.1.** Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accoglimento della domanda di ammissione a Socio, tenendo conto dell'interesse della Società, delle prescrizioni statutarie e dello spirito cooperativistico.

**11.2.** La delibera del Consiglio di Amministrazione di rigetto della domanda di ammissione a Socio deve essere motivata ed immediatamente notificata con raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato.

**11.3.** Il Consiglio è tenuto a riesaminare la delibera di rigetto su richiesta del Collegio dei Probiviri formulata in composizione integrata con un rappresentante dell'aspirante Socio. L'istanza di revisione al Collegio dei Probiviri deve essere presentata dall'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di esclusione e il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro i successivi trenta giorni. La decisione del Collegio, anche se di rigetto, deve essere trasmessa al Consiglio non appena assunta e quest'ultimo deve pronunciarsi in via definitiva entro gli ulteriori trenta giorni.

**11.4.** Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti a contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

### **Articolo 12 - Acquisto della qualità di Socio**

**12.1.** La qualità di Socio si perfeziona con l'iscrizione nel Libro dei Soci, che viene eseguita dopo il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo fissato a norma del precedente articolo 8 punto 1.

**12.2.** Qualora il versamento non è integralmente eseguito entro trenta giorni dal termine previsto al precedente articolo 10 punto 4, la delibera perde ogni validità ed efficacia.

### **Articolo 13 - Limiti al possesso azionario**

**13.1.** I Soci non possono detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 (zero

virgola cinquanta) per cento del capitale sociale o la diversa misura determinata dalla legge.

**13.2.** La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta la violazione del divieto.

**13.3.** Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel Libro dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti, vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici e di sviluppo dei territori serviti.

#### **Articolo 14 - Morte di un Socio**

**14.1.** In caso di morte del Socio il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei previsti requisiti per l'ammissione alla Società, purché i medesimi regolino l'assegnazione delle azioni e pongano in essere la relativa procedura. Nell'ipotesi di una pluralità di eredi e della impossibilità o mancanza di accordo fra gli stessi per la divisione dei titoli, deve essere nominato un rappresentante comune che chieda ed ottenga l'ammissione a socio per l'esercizio dei diritti sociali.

**14.2.** In caso di inerzia od inosservanza di tali previsioni, le azioni sono rimborsate agli aventi causa al prezzo determinato dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 8 punto 2.

#### **Articolo 15 - Recesso del Socio**

**15.1.** Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge con le modalità e gli effetti da essa previsti, ma è invece espressamente escluso per i casi contemplati dall'art. 2437 c.c., comma 2. È vietato, in ogni caso, il recesso parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di accertare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Qualora il Consiglio ritiene che i presupposti del recesso non sussistano, deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**15.2.** Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni del precedente articolo 8.

#### **Articolo 16 - Esclusione del Socio**

**16.1.** Il Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 12, può, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, escludere dalla Società:

- a. i Soci che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni da essi contratte nei confronti della stessa Società;
- b. i Soci che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c. i Soci che si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2533 c.c. .

**16.2.** Inoltre, i Soci dichiarati interdetti, inabilitati, falliti e che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la cui certificazione antimafia abbia dato esito "positivo", decadono automaticamente dalla loro qualità ed il Consiglio adotta la relativa delibera provvedendo alla notifica ed alla contestuale annotazione nel Libro dei Soci.

**16.3.** Fatta eccezione per l'ipotesi di cui al punto precedente il Consiglio procede al riesame della delibera di esclusione solo su richiesta del Collegio dei Probiviri la cui istanza non sospende l'efficacia della delibera, ma obbliga il Consiglio stesso a pronunciarsi entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione. L'istanza del Collegio, al quale l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione, deve essere adeguatamente motivata e può richiedere la partecipazione del Collegio alla seduta del Consiglio nonché la richiesta che l'interessato sia personalmente sentito dal Consiglio stesso.

**16.4.** Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della esclusione definitiva pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

**16.5.** Al Socio escluso compete il rimborso delle azioni al prezzo determinato ai sensi del precedente articolo 8.

**16.6.** Nel caso di inadempienza grave del Socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e/o di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'articolo 1252 c.c., e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il Socio stesso per il controvalore delle azioni, determinato, anche in deroga all'articolo 2535 del c.c., ai sensi del precedente articolo 8. In tal caso, ove lo ritenga opportuno, la Società può procedere all'acquisto delle azioni del Socio debitore ai sensi del successivo articolo 18, al prezzo stabilito ai sensi del precedente articolo 8.

### **Articolo 17 - Annullamento delle azioni**

**17.1.** In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può procedere alla riduzione del capitale sociale, all'annullamento o all'acquisto di azioni proprie, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, intendendosi, in tale ultimo caso conferito dal socio alla Società mandato con rappresentanza in deroga agli articoli 1394 e 1395 del Cod. Civ., e secondo quanto contenuto nel successivo articolo 19.

**17.2.** Nel caso in cui i certificati azionari siano ancora non dematerializzati ed in possesso del socio, la Società diffida per iscritto il Socio a consegnare i certificati entro dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, la Società procede ugualmente all'annullamento di tali certificati.

**17.3.** L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

### **Articolo 18 - Acquisto delle proprie azioni**

**18.1.** Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'acquisto di azioni

della Società nei limiti della riserva di cui al successivo articolo 54, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

**18.2.** Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure annullate.

#### **Articolo 19 - Dividendi**

**19.1.** Il Socio partecipa per l'intero al dividendo deliberato dall'Assemblea fin dall'inizio dell'esercizio, qualunque sia l'epoca dell'acquisto di tale qualità. I sottoscrittori di nuove azioni dovranno però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in regime di dematerializzazione. Il Socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di esercitare i diritti connessi alla partecipazione nel rispetto delle norme di legge e di Statuto applicabili

**19.2.** I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla Società ed imputati a riserva straordinaria, con vincolo di destinazione a scopi mutualistici e di sviluppo dei territori serviti..

#### **Articolo 20 - Vincoli su azioni**

**20.1.** Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci.

**20.2.** In caso di pegno o di usufrutto, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

**20.3.** Le azioni si intendono, per patto sociale, vincolate sin dall'origine a garanzia di ogni debito, diretto o indiretto, che il socio abbia nei confronti della Società.

## **TITOLO TERZO**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 21 - Organi sociali**

**21.1.** L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- A) all'Assemblea dei soci;
- B) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- C) al Consiglio di Amministrazione;
- D) al Comitato Esecutivo;
- E) al Direttore Generale;
- F) al Collegio dei Sindaci;
- G) al Collegio del Proviviri;
- H) alla Consulta Sociale.

**SEZIONE PRIMA**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Articolo 22 - Convocazione e competenze delle Assemblee**

**22.1.** L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e termine di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - presso la sede della Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché sito nel territorio della Regione.

**22.2.** L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, nonché, a scelta del Consiglio d'Amministrazione, su uno dei quotidiani a tiratura nazionale. Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di provvedere anche con ulteriori mezzi di comunicazione e pubblicità. L'assemblea in seconda convocazione dovrà essere indetta con lo stesso avviso che convoca la prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno né oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

**22.3.** L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

**22.4.** Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea oltre che nei casi previsti dalla legge, entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda scritta, contenente gli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea alla data della domanda stessa. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**22.5.** L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli amministratori ed i sindaci, e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla società di revisione incaricata del controllo contabile;
- approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il regolamento assembleare e le modalità relative al cumulo degli incarichi degli amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

**22.6.** L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto Sociale, salvo quanto disposto al successivo articolo 39 punto 4,

nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

### **Articolo 23 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza**

**23.1.** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca, almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per la prima convocazione, apposita attestazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate. A tale obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano depositato le proprie azioni presso la Banca. I titoli non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

**23.2.** Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

**23.3.** È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o Proboviro. Le deleghe, compilate a norma di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

**23.4.** Ogni Socio non può rappresentare più di cinque Soci.

**23.5.** La limitazione di cui al precedente punto 4 non si applica ai casi di rappresentanza legale.

**23.6.** Partecipano alle riunioni ed ai lavori, ma senza diritto di voto, i membri della Consulta. I loro interventi sono tuttavia iscritti nel verbale della seduta.

**23.7.** È escluso il voto per corrispondenza.

### **Articolo 24.- Regolamento dei lavori dell'Assemblea**

**24.1.** Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea ordinaria.

### **Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea**

**25.1.** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

**25.2.** Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare alla Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni.

**25.3.** L'Assemblea, su proposta del Presidente nomina un Segretario, salvo che, nel caso di Assemblea straordinaria o quando il Presidente lo reputi opportuno, tale funzione è assolta da un Notaio, e sceglie fra i soci due o più scrutatori.

### **Articolo 26 - Costituzione dell'Assemblea**

**26.1.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazio-

ne con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

**26.2.** L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art.2441 c.c. comma 5, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei Soci medesimi.

#### **Articolo 27 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea**

**27.1.** L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

**27.2.** Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

**27.3.** Nella nomina di cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

#### **Articolo 28 - Proroga dell'Assemblea**

**28.1.** Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre il quinto giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

**28.2.** Nella successiva seduta di prosieguo, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

#### **Articolo 29 - Verbale delle Assemblee**

**29.1.** Le deliberazioni di ogni Assemblea, saranno fatte risultare da apposito verbale che redatto a norma di legge e trascritto sul Libro dei Verbali delle Assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico.

**29.2.** Questo Libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

### **SEZIONE SECONDA**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **COMITATO ESECUTIVO**

#### **Articolo 30 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione**

**30.1.** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri. Per i primi esercizi il numero è fissato in 12 (dodici) unità e, valutata l'espansione della rete commerciale, potrà essere elevato fino ad un massimo di 15 (quindici), con delibera dell'Assemblea. Essi, fatte salve e prevalenti in ogni caso le prescrizioni e le deroghe contemplate al successivo articolo 31, sono



eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare vigente pro tempore.

**30.2.** Almeno un quarto dei Consiglieri deve essere indipendente. Ai fini della verifica sui requisiti di indipendenza si fa riferimento a quelli previsti dalla normativa vigente all'atto dell'elezione ed alla nozione contenuta nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, secondo cui è indipendente il Consigliere che:

- A. non ha, o non abbia avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative con la Banca;
- B. non rivesta la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca;
- C. non sia socio o amministratore o non abbia relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Banca;
- D. non sia stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Almeno un terzo degli Amministratori deve essere non esecutivo. Ai fini della verifica di tale requisito, condotta annualmente da parte dell'Assemblea dei Soci, si considera non esecutivo il Consigliere che non è membro del Comitato Esecutivo, che non è destinatario di deleghe e non svolga, neppure di fatto, funzioni attinenti le gestione della Banca, nonché il Presidente anche se dovesse presiedere il Comitato Esecutivo. Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto tra Soci che siano espressione delle attività economiche, professionali, giuridiche e commerciali prevalenti nel territorio in cui opera la Banca, nonché tra quei soggetti che risultino dirigenti in pensione della Pubblica Amministrazione e di Banche, compresa la stessa BPPS - S.C.p.A. In tale *quorum* può essere annoverato, ove ne ricorrano i requisiti, quello dei consiglieri indipendenti e non esecutivi.

**30.3.** I Consiglieri:

- durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- possono essere revocati da parte dell'Assemblea dei Soci, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa;
- sono rieleggibili;
- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Cod. Civ..

### **Articolo 31 - Norma transitoria per il primo Consiglio**

**31.1.** Il primo Consiglio sarà costituito da n. 9 soci fondatori eletti dall'Assemblea e da n. 3 componenti esterni nominati da Consiglieri designati.

**31.2.** L'Assemblea nomina contestualmente il Presidente che provvede, a sua volta, a designare il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio.

### **Articolo 32 - Causa di ineleggibilità e di decadenza**

**32.1.** I componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i soggetti che svolgono funzioni di Direzione, devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

**32.2.** Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

**32.3.** Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che sono legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, nonché i dipendenti e i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, salvo che si tratti di Società partecipate.

### **Articolo 33 - Sostituzione degli Amministratori**

**33.1.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

**33.2.** Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina. Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. Se viene a mancare l'intero Consiglio, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, che nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

### **Articolo 34 - Cariche consiliari**

**34.1.** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente che nomina un Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio; essi restano in carica fino al termine del loro mandato.

**34.2.** Il Presidente

- promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli altri Amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati;
- presiede l'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno e provvede affinché vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sugli argomenti da trattare;
- coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, verifica la regolarità della costituzione dello stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e proclama i risultati delle votazioni;
- nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, adotta, su proposta del Direttore Generale, ogni determinazione, anche in materia di erogazione del credito, portando a conoscenza del Consiglio, alla sua prima adunanza, le decisioni assunte;
- ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e il potere di firma ;

- ha il potere di nominare e costituire procuratori speciali e per specifici e determinati affari con obbligo di rendiconto. Tale facoltà può essere esercitata anche con il conferimento di formale delega ai membri del Consiglio, sentito il Collegio Sindacale;

- esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge e dallo Statuto.

**34.3.** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

**34.4.** In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dall'Amministratore Delegato, se nominato, ed in caso di assenza anche di questi, dal consigliere più anziano, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.. Per Consigliere più anziano si intende colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio. In caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

**34.5.** Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio, completato per cooptazione ai sensi del precedente articolo 33, provvede alla sua nomina.

### **Articolo 35 - Compenso degli amministratori**

**35.1.** Ai Consiglieri sono assegnati gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo, nella misura stabilita dall'Assemblea, e compensi determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale, per le particolari cariche e/o per particolari incarichi conferiti a propri componenti in conformità allo Statuto.

**35.2.** Essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato.

### **Articolo 36 - Adunanza del Consiglio**

**36.1.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale, o da almeno due Sindaci, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

**36.2.** La convocazione è fatta dal Presidente, con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun Consigliere anche via telefax, posta elettronica, ovvero con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

**36.3.** Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

**36.4.** Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi nelle stesse forme e modi.

**36.5.** Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

**36.6.** Il Consiglio può, tuttavia, validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

**36.7.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi a mezzo di teleconferenza o di videoconferenza e si considerano validamente costituite qualora i partecipanti siano identificati dal Presidente e da tutti gli

altri partecipanti; inoltre gli stessi partecipanti debbono essere in grado sia di seguire i lavori ed intervenire nella discussione in tempo reale, sia di scambiarsi i documenti oggetto della discussione. Di tutto quanto precede deve darsi atto nel verbale della riunione che, una volta che le prescrizioni qui indicate siano state rispettate, riporta come sede nella quale si è tenuto il Consiglio il luogo ove sono riuniti il Presidente ed il Segretario.

### **Articolo 37 - Deliberazioni del Consiglio**

**37.1.** Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

**37.2.** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione delle materie per cui è richiesta la maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

### **Articolo 38 - Verbali del Consiglio**

**38.1.** Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale da trascriversi sul relativo Libro e da sottoscrivere da chi lo presiede e dal Segretario. I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e la convenienza dell'operazione per la Società.

**38.2.** Questo Libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

### **Articolo 39 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

**39.1.** Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea ai sensi di legge e del presente Statuto.

**39.2.** I Consiglieri sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

**39.3.** Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- l'indirizzo generale, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;
- l'assetto generale dell'organizzazione della Banca e dei regolamenti interni;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'indicazione di quali Consiglieri, oltre quelli indicati in questo Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- il conferimento, sentito il Collegio Sindacale, di incarichi particolari a singoli Consiglieri;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, sentito il Collegio Sindacale;

- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società e con le politiche adottate in materia dall'Assemblea, assicurando che il sistema sia tale da non incidere sulle politiche di gestione del rischio tempo per tempo definite;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- la determinazione dei regolamenti interni, ivi inclusa la definizione di un adeguato sistema di flussi informativi e la verifica nel continuo della relativa adeguatezza, completezza e tempestività;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di aziende che importino investimenti o disinvestimenti che superino il 5% del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato, della Società;
- l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia ed all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e la loro soppressione;
- l'istituzione di sistemi di deleghe atte a definire con esattezza i poteri e le responsabilità di ogni livello decisionale;
- il controllo delle deleghe e degli andamenti gestionali sulle materie oggetto di delega;
- l'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni con funzioni consultive.
- lo spostamento della sede sociale nell'ambito del Comune.

**39.4.** Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione o la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505bis e 2506ter ultimo comma c.c.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio regionale;
- la riduzione del capitale sociale in caso del recesso di un socio;
- la fissazione della misura degli interessi di conguaglio ai sensi del precedente articolo 19.1..

#### **Articolo 40 - Comitato Esecutivo**

**40.1.** Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Comitato Esecutivo.

**40.2.** Il Comitato Esecutivo è Presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ed è composto, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dai Vice Presidenti, dai consiglieri delegati e dal Direttore Generale.

**40.3.** Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni 15 (quindici) giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

**40.4.** Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o può chiamare a tale ufficio un dipendente.

**40.5.** Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 38.

**40.6.** Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

**40.7.** Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Banca e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

#### **Articolo 41 - Deleghe**

**41.1.** Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del Regolamento Generale del Credito dal medesimo approvato, può delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, fissandone i relativi limiti, oltre che al Comitato Esecutivo o al Direttore Generale, anche ad un Comitato Fidi – costituito con delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione – ed a dipendenti investiti di particolari funzioni. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare poteri in materia di gestione corrente, oltre che al Comitato Esecutivo o al Direttore Generale, e a dipendenti investiti di particolari funzioni. Il Consiglio di Amministrazione provvede, all'atto della delega, a determinare in modo analitico le attività delegate, i relativi limiti e modalità di esercizio, nonché la periodicità e le modalità attraverso cui il soggetto delegato è tenuto a riferire al Consiglio medesimo circa l'esercizio dei poteri conferiti.

### **SEZIONE TERZA** **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 42 - Il Collegio Sindacale**

**42.1.** L'Assemblea Ordinaria nomina, tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge, tre Sindaci effettivi e due supplenti e designa il Presidente del Collegio Sindacale e ne fissa, inoltre, l'emolumento annuale valido per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

**42.2.** Oltre a tale emolumento, spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

**42.3.** Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'Ufficio, coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. e coloro i quali non posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall'art. 26 del D.Lgs. 1.9.93 n. 385 e dal D.M. 18 marzo 1998 n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni. I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglo-

merato finanziario nonché nelle società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al gruppo. I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

#### **Articolo 43 - Durata in carica e sostituzione dei Sindaci**

**43.1.** I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

**43.2.** Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

**43.3.** La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è ricostituito.

#### **Articolo 44 - Doveri del Collegio Sindacale**

**44.1.** Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società ed il suo concreto funzionamento ai sensi dell'art. 2403, comma 1 c.c., vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca ed adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

**44.2.** Il Collegio Sindacale vigila inoltre sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni. In particolare, accerta l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compreso il soggetto incaricato del controllo contabile, promuovendo – se del caso – gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'osservanza delle procedure adottate per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi, riferendone annualmente all'Assemblea. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, ricevendo le relative relazioni periodiche predisposte dalle medesime e flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza e che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, fermo restando l'obbligo di segnalare al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate e di richiedere l'adozione di idonee misure correttive, delle quali, quindi, ne verifica nel tempo l'efficacia.

**44.3.** I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

### **Articolo 45 - Funzionamento del Collegio Sindacale**

**45.1.** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed è convocato dal Presidente con avviso da spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

**45.2.** Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

## **SEZIONE QUARTA** **CONTROLLO CONTABILE**

### **Articolo 46 - Controllo Contabile**

**46.1.** Il controllo contabile sulla Società è affidato ad una Società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ed in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità ed esperienza, nominata, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

**46.2.** L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

**46.3.** Si applicano in ogni caso gli artt. 2409 bis e segg. c.c. .

**46.4.** Il soggetto incaricato del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

## **SEZIONE QUINTA** **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Articolo 47 - Collegio dei Probiviri**

**47.1.** L'Assemblea, in adunanza ordinaria, nomina fra i soci tre Probiviri Effettivi e due Supplenti.

**47.2.** Il Collegio dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di questi.

**47.3.** Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla sua convocazione quando occorre e ne dirige i lavori.

**47.4.** I Supplenti sostituiscono, secondo il principio di anzianità, gli Effettivi che cessano dall'incarico ovvero che si trovino, occasionalmente, in conflitto di interessi nell'esame del caso da trattare. Il Collegio è reintegrato, nell'ipotesi di cessazione dal mandato di uno dei suoi componenti, alla prima seduta utile dell'Assemblea. Qualora venissero a cessare due dei Membri Effettivi, il Consiglio provvede alla nomina di urgenza dei Supplenti e l'intero Collegio dovrà essere rinnovato alla prima seduta utile dell'Assemblea.



#### **Articolo 48 - Competenze del Collegio**

**48.1.** Nei casi di cui ai precedenti artt. 11 e 16, il Collegio dei Probiviri decide, inappellabilmente, in composizione integrata con un rappresentante del Socio interessato, entro trenta giorni dalla richiesta.

**48.2.** Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire un compenso da erogare ai componenti il Collegio dei Probiviri, in base all'impegno da essi profuso.

### **SEZIONE SESTA** **CONSULTA SOCIALE**

#### **Articolo 49 - Composizione**

**49.1.** Fanno parte della consulta Sociale:

- 1) i Presidenti delle Camere di Commercio siciliane;
- 2) i Rettori delle Università di Palermo, Catania, Enna e Messina;
- 3) i Rappresentanti Regionali delle Associazioni Imprenditoriali;
- 4) i Rappresentanti Regionali delle Associazioni Sindacali;
- 5) i Rappresentanti Regionali delle Associazioni dei Consumatori;
- 6) i Presidenti delle Fondazioni Bancarie siciliane.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il potere di nominare direttamente fino ad un massimo di n. 3 componenti, scegliendoli tra le personalità siciliane che si sono particolarmente distinte nelle professioni scientifiche, economiche e culturali.

**49.2.** La Consulta assolve ad una funzione di indirizzo dell'intera attività della Banca e i suoi poteri consultivi possono essere esercitati sia in sede di Assemblea che mediante comunicazioni, note e memorandum trasmessi al Consiglio di Amministrazione.

**49.3.** I membri della Consulta partecipano ai lavori dell'Assemblea con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto. Essi non hanno diritto ad alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese di viaggio e, comunque, connesse alla partecipazione ai lavori delle proprie sedute ed a quelli dell'Assemblea della Società. E', inoltre, prevista l'erogazione di indennità, di volta in volta quantificate dal Consiglio di Amministrazione, per coloro che sono chiamati a partecipare ai lavori relativi ad iniziative di approfondimento e/o progettazione ovvero direttamente provvedono a curare ricerche e studi in materie attinenti il credito, l'economia o fenomeni ed aspetti sociali e culturali che riguardano la regione siciliana.

**49.4.** La Consulta, convocata la prima volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvede a nominare il Presidente e l'Ufficio di Presidenza, composto da due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono gli organi di direzione ed amministrazione e vengono, quindi, rinnovati ogni due anni.

**49.5.** La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente ed ordinariamente dopo l'approvazione del bilancio al fine di trarre da questo ogni elemento utile per esaminare l'andamento aziendale e, quindi, esprimere valutazioni, elaborare orientamenti, rappresentare particolari problematiche ed esigenze del territorio di riferimento e suggerire soluzioni od ipotesi di lavoro e d'intervento. Per adempiere a tale funzione, il

Presidente può richiedere al Consiglio di Amministrazione di avvalersi, occasionalmente, della collaborazione di strutture aziendali.

## TITOLO QUARTO

### DIREZIONE E PERSONALE

#### Articolo 50 - Direzione Generale

**50.1.** La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti designati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

**50.2.** Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### Articolo 51 - Funzioni del Direttore Generale

**51.1.** Il Direttore Generale è il capo del personale e, pertanto, ha poteri di proposta in materia di assunzioni, di promozioni, di revoca e di licenziamento e, nei casi di particolare delicatezza, può ordinare la sospensione, anche solo transitoria e/o cautelativa, del dipendente, riferendone poi al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile, per le conseguenti deliberazioni. In materia creditizia e per altri aspetti di gestione corrente, diversi da quelli espressamente elencati al primo capoverso, il Direttore Generale - oltre al potere di proposta - ha poteri deliberativi che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

**51.2.** Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo. Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione, egli assicura la puntuale e tempestiva esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e sovrintende al funzionamento della Banca ed allo svolgimento regolare delle operazioni e dei servizi, nel rispetto delle direttive ricevute. Ha, inoltre, la facoltà di avviare autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

**51.3.** Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione designa uno o più funzionari affinché, nei casi di sua assenza od impedimento anche temporaneo, egli venga opportunamente sostituito.

## TITOLO QUINTO

### RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

#### Articolo 52 - Poteri di firma

**52.1.** La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporaneo, al Vice Presidente e, in caso di assenza od impedimento anche temporaneo del Vice Presidente al Consigliere più anziano di età.

**52.2.** Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente o eventualmente il Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

**52.3.** La rappresentanza della Società e la firma sociale, come previsto dal precedente articolo 34 punto 2, possono essere conferite a singoli membri del Consiglio per determinati atti o categorie di atti.

**52.4.** Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, attribuisce la firma sociale, mediante formale ed articolata delega che precisi poteri, facoltà e modalità e termini di esercizio, al Direttore Generale nonché ai dirigenti, funzionari e dipendenti della Società ai quali sono stati affidati particolari ruoli e funzioni operative.

## **TITOLO SESTO**

### **BILANCIO**

#### **Articolo 53 - Bilancio sociale**

**53.1.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**53.2.** Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione dell'inventario e del bilancio, nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alla prescrizione di legge.

**53.3.** Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, quali risultano dal bilancio sociale (se predisposto). Nelle stesse relazioni gli Amministratori illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Articolo 54 - Ripartizione utili**

**54.1.** L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

- a. una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
- b. una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà attribuita alla riserva straordinaria;
- c. una quota, di volta in volta fissata dall'Assemblea viene posta a disposizione del Consiglio di Amministrazione per essere devoluta, ad insindacabile giudizio del Consiglio medesimo, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, nonché ad iniziative culturali e di interesse sociale in favore dei territori serviti;
- d. una quota, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene dall'Assemblea attribuita a titolo di dividendo ai soci in ragione delle azioni da ciascuno possedute; l'eventuale residuo sarà devoluto dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve nonché alla riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della società, ovvero riportato a nuovo.

## **TITOLO SETTIMO**

### **SCIoglimento E NORME DI LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 55 - Scioglimento e modalità della liquidazione**

**55.1.** In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina i liquidato-

ri, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

**55.2.** Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra gli stessi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.